

ASSOCIAZIONE CENTRO RICERCHE TAI CHI A.S.D.

Via Andrea Calmo, 18 – 30126 Venezia



L'Assemblea Generale dei Soci del Centro Ricerche Tai Chi Associazione Sportiva Dilettantistica, riunitasi il giorno 16 dicembre 2018 presso la Palestra della Scuola Comunale "Giulio Cesare" in via Cappuccina n° 69 a Mestre, ha deliberato di apportare una modifica agli articoli 19 e 21 del proprio Statuto e delega pertanto il Presidente Giuseppe Cavallari a sottoscrivere per approvazione lo Statuto così modificato.

STATUTO DEL CENTRO RICERCHE TAI CHI A.S.D.

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una associazione denominata Centro Ricerche Tai Chi Associazione Sportiva Dilettantistica (C.R.T. A.S.D.). L'Associazione assume come insegna il simbolo bianco e nero del Tai Chi, che forma parte integrante e sostanziale del presente statuto.

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede al Lido di Venezia presso l'abitazione del Signor Giuseppe Cavallari in via Andrea Calmo 18. Può istituire sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero. L'Associazione può affiliarsi al C.O.N.I. tramite un Ente di Promozione Sportiva alle cui norme e direttive dichiara di attenersi.

Art. 3 DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 SCOPI

L'Associazione, escluso ogni fine politico e di lucro, sorge con lo scopo di:

- a) favorire, sul piano personale, il raggiungimento di una sempre maggiore consapevolezza delle potenzialità dell'essere umano, fornendo nel contempo agli associati mezzi idonei, metodi e tecniche per il conseguimento di una maggiore capacità di autodeterminazione e di introspezione;
- b) favorire, sul piano generale, il conseguimento di un equilibrio psicofisico tra individuo e ambiente;
- c) promuovere e svolgere studi, rappresentazioni, corsi di Tai Chi Chuan e di tutte le discipline e tecniche affini, ginnastiche terapeutiche, fornendo opere e saggi;
- d) favorire l'accesso a seminari, scuole, conferenze, convegni di studio, incontri, manifestazioni, ecc, atti a sviluppare e rafforzare l'aspirazione al miglioramento della tecnica, suggerendo e proponendo ogni iniziativa che abbia attinenza con lo sviluppo e la conoscenza del Tai Chi Chuan e di tutte le discipline e tecniche, ginnastiche terapeutiche e dell'ambiente ad esse collegato.
- e) rendere più agevole agli associati l'applicazione e l'approfondimento di tecniche e metodi, organizzando corsi, attività didattiche, seminari, conferenze, convegni di studio, incontri, manifestazioni per l'ottenimento di capacità tecniche e psicofisiche, offrendo loro la possibilità di riunirsi in gruppi di studio e di lavoro opportunamente guidati, in modo da consentire la pratica sperimentazione e il più facile raggiungimento dei risultati;
- f) mettere a disposizione degli associati tutte le attrezzature e/o provvedere alla fornitura agli stessi delle attrezzature inerenti e/o necessarie per l'attività da svolgere;

- g) partecipare all'attività di altri organismi nazionali ed esteri, associazioni e fondazioni, enti pubblici e privati, organizzazioni e studi in genere che operino in sintonia con l'Associazione, realizzando programmi di collaborazione e di aggiornamento nei campi di interesse comune.
- h) favorire, promuovere e organizzare attività associativa per il tempo libero con finalità ricreative come momento di incontro culturale.

Art. 5 MEZZI

L'Associazione trae i mezzi per l'attuazione delle proprie attività da quote di iscrizione e di partecipazione dei soci, sovvenzioni di sostenitori, contributi volontari ed elargizioni straordinarie, donazioni, liberalità, lasciti e rendite del proprio patrimonio. Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività dell'Associazione. Da beni mobili e immobili che dovessero diventare di proprietà dell'Associazione.

Art. 6 SOCI

I soci si distinguono in: soci under 16, soci ordinari e soci Istruttori. Chiunque desideri entrare a far parte dell'Associazione, a fronte del versamento della quota di iscrizione, dovrà presentare domanda per diventare socio redatta su apposito modulo predisposto dall'Associazione, la cui sottoscrizione impone l'accettazione integrale dello Statuto. Per i minori di 16 anni (under 16) la domanda di ammissione deve essere firmata dal un genitore del richiedente o da chi ne fa le veci. La quota di iscrizione verrà determinata dal Consiglio Direttivo e non è rivalutabile. Ciascun socio in regola con il versamento della quota può esercitare il diritto di voto nell'Assemblea Generale e partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. L'adesione del socio di maggiore età comporta il diritto di voto nell'Assemblea Generale per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione o la modifica dello Statuto o dei regolamenti, per l'approvazione del bilancio annuale. Ogni socio ha diritto di un solo voto. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la limitazione dei diritti in funzione di socio in funzione di questa. La quota sociale e i diritti di socio sono intrasmissibili, salvo i casi previsti dalla Legge. La quota sociale non è rivalutabile.

Art. 7 RECESSO

Il socio ha diritto di recesso, fermo restando il suo impegno al pagamento delle quote fino al completamento dell'anno in corso.

Art. 8 MOROSITA'

Il socio moroso sarà invitato al pagamento delle quote e potrà essere sospeso da ogni attività sociale fintanto che non si metterà in regola con il pagamento delle quote sociali. La morosità produce la perdita della qualifica di socio.

Art. 9 ESENZIONI

E' demandata al Consiglio Direttivo la facoltà di esentare dal versamento delle quote sociali coloro che intendessero partecipare all'Associazione e non fossero in grado di contribuire materialmente.

Art. 10 AMMONIZIONE, RADIAZIONE, SOSPENSIONE

I soci colpevoli di inosservanza dello Statuto, dei regolamenti o di gravi mancanze sono passibili di:

- a) ammonizione
- b) sospensione a tempo determinato



c) radiazione

I provvedimenti disciplinari vengono deliberati dal Consiglio Direttivo, eccetto per quanto riguarda il punto c) ove ci si rimetterà alla decisione dell'Assemblea Generale dei Soci. Il Consiglio Direttivo può deliberare la revoca delle punizioni inflitte.

Art. 11 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Revisore dei Conti

L'elezione degli organi amministrativi è libera e svincolata da qualsiasi limite che impedisca la partecipazione dei soci all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è composta dai soci in regola con il versamento della quota annuale.

Art. 13 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

I compiti dell'Assemblea sono i seguenti:

- a) approvazione del rendiconto economico della gestione e del rendiconto preventivo;
- b) elezione degli organi direttivi dell'Associazione
- c) nomina del Segretario;
- d) modifica o rinnovo dello Statuto;
- e) deliberazione dello scioglimento dell'Associazione e impartizione delle direttive per la devoluzione dei beni;
- f) deliberazione di ogni argomento che riguardi in maniera fondamentale la vita e l'indirizzo istituzionale dell'Associazione.

Art. 14 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo e si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico della gestione e di quello preventivo e, quando occorra, per l'elezione del Consiglio Direttivo. Può essere convocata in via straordinaria su delibera degli iscritti del Consiglio Direttivo, nel qual caso dovrà essere tenuta entro trenta giorni dalla delibera. L'Assemblea può essere convocata anche da tanti soci che rappresentino un quinto degli iscritti a mezzo domanda presentata al Consiglio Direttivo indicando gli argomenti da trattare.

L'Assemblea verrà convocata almeno 15 giorni prima della data fissata mediante pubblicazione dell'avviso sul sito Web dell'Associazione contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della convocazione nonché eventualmente gli stessi elementi per la seconda convocazione, che non potrà essere fissata entro le 24 ore dalla prima convocazione andata deserta. Lo stesso avviso di convocazione dovrà essere effettuato mediante invio ad ogni associato in regola con il pagamento della quota associativa di un messaggio di posta elettronica, o ordinaria o fax o telegramma. L'avviso di convocazione verrà inoltre pubblicato sul bollettino dell'Associazione con gli stessi termini di cui sopra.

Art. 15 PRESIDENZA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In mancanza di sua assenza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente. In mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea dirige i lavori, concede e toglie la parola, mantiene l'ordine e può espellere coloro che turbano l'ordine della riunione.

Art. 16 VALIDITA'

Le adunanze dell'Assemblea sono valide se è presente la maggioranza dei soci iscritti in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Tuttavia, per sciogliere l'Associazione, è necessaria la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi iscritti.

Art. 17 DELIBERAZIONI

Le delibere dell'Assemblea vengono prese a maggioranza relativa dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno constatate da processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 DELEGHE

E' ammesso farsi rappresentare nelle assemblee, nelle discussioni, deliberazioni e votazioni da altri aventi diritto di partecipare all'Assemblea mediante delega specifica, volta per volta, ma nessuno può essere portatore di più di una delega.

ART. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri nominati dall'Assemblea. Il primo Consiglio Direttivo è composto dai sette membri designati nell'Atto Costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. La propria opera viene prestata gratuitamente, salvo il riconoscimento delle spese sostenute per svolgere i propri incarichi.

Art. 20 SOSTITUZIONE

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altri motivi, uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla loro sostituzione fino alla prossima Assemblea.

Art. 21 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, in particolare:

- a)** nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza in tutte le sue funzioni previste al successivo art. 22
- b)** convoca l'Assemblea Generale dei Soci
- c)** delibera sull'ammissione dei soci provvedendo senza motivazione. Ha facoltà di pronunciare la decadenza o l'espulsione di qualsiasi socio, ha facoltà di delegare parte dei suoi poteri a responsabili di zona, i quali agiranno in conformità e nei limiti delle deleghe loro conferite;
- d)** regola e organizza le attività sociali e determina l'importo della quota associativa annuale e quella di iscrizione, nonché le modalità di pagamento;

- e) provvede alla gestione e all'amministrazione del patrimonio con poteri di ordinaria amministrazione, esclusi gli atti che lo statuto riserva esplicitamente all'Assemblea dei Soci;
- f) predispone il rendiconto economico e finanziario annuale della gestione e il rendiconto preventivo, esponendo in detti documenti per categorie omogenee gli introiti conseguiti e le spese sostenute nel corso dell'esercizio sociale ed evidenziando l'avanzo o il deficit di gestione. Predispone il rendiconto ex art. 8 comma 1 del Dlg del 04/12/1997 n. 460 quando ne ricorrano i presupposti previsti dalla Legge. I rendiconti possono essere presi in visione dai soci nei quindici giorni che precedono l'Assemblea;
- g) ha facoltà di transigere, accettare o rifiutare contribuzioni volontarie, donazioni e lasciti e, in genere, di esercitare ogni facoltà occorrente per la gestione e l'amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno e in sessione straordinaria ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre quarti dei suoi membri.

Le adunanze sono valide se, in prima convocazione e in seconda convocazione, è presente la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza relativa dei votanti presenti. Il voto non può essere dato in rappresentanza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. E' fatto divieto al Presidente e ai Consiglieri, pena la decadenza, di ricoprire analoghi incarichi presso altre associazioni della medesima disciplina.

Art. 22 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, ha la firma sociale, presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, firma gli atti inerenti l'Associazione e esercita le funzioni che gli sono state attribuite dallo Statuto e/o dai regolamenti delle federazioni sportive e/o culturali competenti. Per il compimento dei singoli atti e per determinati compiti e funzioni, il Presidente può delegare i suoi poteri e le sue funzioni.

Art. 23 IL SEGRETARIO

Il Segretario nominato dall'Assemblea de Soci, coadiuvato dall'eventuale personale di Segreteria, tiene la corrispondenza e ne firma quella ordinaria, conserva l'archivio, compila e sottoscrive i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee previste dal presente Statuto conservandoli fra gli atti sociali, cura il rilascio delle tessere, ha la sorveglianza su tutto ciò che riguarda l'andamento sociale e provvede all'applicazione delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è eletto tra i soci dall'Assemblea dei Soci unitamente al Consiglio Direttivo e per la sua durata. Egli assolve i compiti di controllo con le facoltà riconosciute dal Codice Civile in materia di Collegio Sindacale, in quanto applicabili. Con le stesse modalità l'Assemblea elegge un Revisore dei Conti supplente che entrerà in carica in caso di impossibilità o di dimissioni del Revisore dei Conti. La carica deve intendersi gratuita.

Art. 25 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Quello finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26 COMPENSI

I componenti degli organi amministrativi dell'Associazione non percepiscono alcun compenso ma hanno diritto al rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni istituzionali.

Art. 27 NOTIZIARIO

L'Associazione potrà istituire rapporti con gli organi della stampa e favorire la pubblicazione di un notiziario avvalendosi dell'opera di un Comitato di Redazione, in collaborazione con il Consiglio Direttivo.

Art. 28 SEDI SECONDARIE

L'Associazione promuoverà in proprio o presso Enti o Associazioni o Studi privati in tutte le province d'Italia ed eventualmente all'estero, fatte salve le norme di Legge, la costituzione di sedi secondarie o sezioni e di gruppi di lavoro, di studio, di sensibilizzazione che divulgano gli scopi dell'Associazione stesa. Tali sedi o filiali saranno organizzate secondo lo spirito e gli interessi dell'Associazione e saranno istituite dal Consiglio Direttivo.

Art. 29 RISULTATO DI GESTIONE

Gli eventuali avanzi attivi di gestione dell'Associazione dovranno essere impiegati totalmente per l'organizzazione, l'ampliamento e il potenziamento delle strutture dell'Associazione, dopo eventuale imputazione ad un fondo di riserva approvato dall'Assemblea. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.

Art. 30 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento, l'Assemblea fisserà le modalità di liquidazione secondo le norme vigenti in materia. Eventuali beni residui saranno devoluti ad altra associazione nell'ambito dello sport, secondo quanto previsto dalla Legge 128/2004.

Art. 31 ARBITRI

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al rapporto associativo saranno risolte tramite arbitrato rituale da svolgersi secondo le norme previste dal codice di procedura civile di cui all'art. 806 e seguenti. Se la controversia coinvolge due sole parti, le stesse nomineranno il proprio arbitro. Gli arbitri così designati di comune accordo nomineranno un terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale. In caso di inattività di una delle parti o di disaccordo sulla nomina del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale di Venezia, il quale provvederà anche alla loro sostituzione nei casi di cui agli articoli 811 e 813 c.p.c. Qualora la disputa coinvolga più di due parti, il Collegio sarà composto da tre arbitri nominati con le stesse modalità di cui al punto precedente, nell'ipotesi in cui le parti, spontaneamente, si raggruppino in contrapposti schieramenti aventi interessi e posizioni processuali contrastanti. Qualora, al contrario, non fosse possibile raggiungere spontaneamente tale raggruppamento, il Collegio sarà formato da tanti arbitri quante sono le parti. Ogni parte coinvolta nella controversia

Procederà alla nomina di un arbitro. Gli arbitri così nominati di comune accordo designeranno uno o due ulteriori arbitri così da formare un Collegio Arbitrale composto da un numero di membri dispari. Nell'eventuale inerzia o disaccordo, provvederà il Presidente del Tribunale di Venezia. E' fatta salva la facoltà, sia nel caso di lite coinvolgente una pluralità di parti che in quella di due soli compromettenti, di optare per la designazione, di comune accordo, di un arbitro unico da nominarsi congiuntamente o, in difetto, per opera del Presidente del Tribunale di Venezia. La sede dell'arbitrato è stabilita a Venezia. Per le modalità relative alla nomina degli arbitri nonché per lo svolgimento dell'intero procedimento valgono, per quanto qui non espressamente definite, le norme del codice di procedura civile. Gli Arbitri si pronunceranno sulla controversia secondo il diritto. La validità e l'interpretazione della presente clausola compromissoria sono sottoposte al diritto italiano.

Art. 32 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicheranno le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Venezia, 2 gennaio 2019

Il Presidente

Giuseppe Lavallari



AGENZIA DELLE ENTRATE
 DIREZIONE REGIONALE DI VENEZIA
 UFFICIO TERRITORIALE DI VENEZIA 1
 SAN BARTOLOMEO

Reg. II 14 GEN 2019 n. 34
 Liquidati Euro 200,00

IL FUNZIONARIO*

(*Firma su bollo)

[Firma]